

Legge federale concernente Svizzera Turismo¹

del 21 dicembre 1955 (Stato 1° agosto 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 31^{bis} capoversi 2 e 3 lettere a e c della Costituzione federale^{2,3},
decreta:

Art. 1⁴

¹ Svizzera Turismo è una corporazione di diritto pubblico. Esso promuove la domanda di viaggi e vacanze in Svizzera.

² Esso assume i seguenti compiti:

- a. analizzare l'evoluzione dei mercati e fornire consulenza agli operatori nell'elaborazione di prestazioni di servizi corrispondenti alle esigenze del mercato e dell'ecologia;
- b. preparare e diffondere messaggi promozionali;
- c. utilizzare o organizzare manifestazioni promozionali e offrire servizi ai media;
- d. informare in merito all'offerta turistica;
- e. assistere gli operatori nelle loro attività di distribuzione;
- f. sostenere la commercializzazione dei prodotti;
- g. coordinare l'accesso al mercato e cooperare con altre organizzazioni e imprese interessate all'immagine del Paese.

Art. 2⁵

Svizzera Turismo mantiene rappresentanze all'estero.

RU 1955 1215

¹ Nuovo termine giusta il n. II 53 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

² [CS 1 3]

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1383 1384; FF 1994 III 1009).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1383 1384; FF 1994 III 1009).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1383 1384; FF 1994 III 1009).

Art. 3

Possono far parte di Svizzera Turismo, in qualità di membri, le persone fisiche e giuridiche domiciliate in Svizzera, come pure gli enti di diritto pubblico federale e cantonale.

Art. 4⁶

¹ Gli organi di Svizzera Turismo sono l'assemblea generale, il comitato e l'organo di controllo. Un direttore dirige gli affari.

² Il Consiglio federale fissa i particolari dell'organizzazione, previo parere del settore turistico, ed è autorizzato a modificare la denominazione della corporazione di diritto pubblico.

Art. 5⁷**Art. 6⁸**

La Confederazione accorda a Svizzera Turismo aiuti finanziari annui nei limiti dei crediti autorizzati. L'Assemblea federale definisce ogni quattro anni il quadro finanziario mediante un decreto federale semplice.

Art. 7⁹**Art. 8¹⁰**

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU **1995** 1383 1384; FF **1994** III 1009).

⁷ Abrogato dal n. II 53 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

⁸ Nuovo testo giusta il n. II 53 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

⁹ Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° mar. 1995 (RU **1995** 1383; FF **1994** III 1009).

¹⁰ Abrogato dal n. I del DF del 29 set. 1960, con effetto dal 1° gen. 1961 (RU **1960** 1032).